



TRIBUNALE DI CREMONA

n. V.G. 1234/2018

DECRETO

ex art. 12 bis l. 3/2012

Il giudice delegato dott. Giorgio Scarsato
nel procedimento iscritto al n. V.G. 1234/2018
sul ricorso per la omologazione del piano del consumatore depositato in
data 11.7.2018 da Abramo Cocomazzo (c.f. CCM BRM 85B13 I158G);
rilevato che è data una condizione di sovraindebitamento del ricorrente:
lo stesso percepisce uno stipendio di circa € 1500,00 al mese e tale
somma serve integralmente al proprio mantenimento; lo stesso ha
tuttavia un'esposizione debitoria di € 108.702,21 (cfr. relazione o.c.c. del
29.6.2018, p. 10), di cui € 102.074,52 a titolo di residuo di un mutuo
contratto con la BNL, credito garantito da ipoteca sull'immobile
garantito, immobile di proprietà del ricorrente e sito in San Severo (FG) -
rif. fg. 78 part. 1388, sub 1-; € 1459,69 verso l'Amministrazione
Finanziaria; € 968,00 per tributi locali verso il Comune di San Severo;
rilevato che, ai fini del soddisfacimento di questi creditori
(rispettivamente ipotecario e privilegiati), il debitore mette a
disposizione il ricavato dalla vendita della propria abitazione in San
Severo (FG), stimato in € 36.000,00 (i compensi per l'oc.c. e il
professionista che hanno assistito il ricorrente, stimato in € 5.100,00
saranno saldati con una somma messa a disposizione dalla sorella
Raffaella Cocomazzo);
rilevato che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti
termini: pagamento integrale dei professionisti che assistono il ricorrente
entro 30 gg dal decreto di omologazione del piano; pagamento parziale



del creditore ipotecario, al 35,29%, e degli altri creditori privilegiati (Amministrazione Finanziaria e Comune di San Severo), al 25%, entro 2 anni dalla omologa, previa vendita dell'immobile in San Severo;
rilevato che il ricorso soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 l. 3/2012;

rilevato, in particolare,

che il Cocomazzo non è soggetto fallibile; lo stesso non ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti il deposito del ricorso del 11.7.2018, ad altri procedimenti ex Capo II l. 3/2012; non ha subito alcuno dei provvedimenti ex art. 14 e 14 bis l. 3/2012; ha fornito documentazione idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;

che, nella relazione dell'o.c.c. nominato, dott.sa Stefania Bini, è espresso un giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, nonché di probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; in particolare, l'o.c.c. ha attestato che i creditori ipotecario e privilegiati saranno soddisfatti, in esecuzione del piano, in misura maggiore di quanto si ricaverebbe dalla nliquidazione giudiziale dell'immobile messo a disposizione dal Cocomazzo, in quanto è prevista la vendita dell'immobile con procedura competitiva, ma senza applicazione del ribasso obbligatorio di legge (cfr. verbale udienza del 14.3.2019);

rilevato che non risultano essere stati commessi atti in frode dei creditori da parte del Cocomazzo;

rilevato che deve esprimersi un giudizio di "meritevolezza" riguardo il Cocomazzo: all'origine della sua attuale condizione di sovraindebitamento non è data una condotta dello stesso di assunzione di obbligazioni senza la prospettiva di adempierle né di ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità; [REDACTED]



[REDACTED]

rilevato che nessuno dei creditori del ricorrente, pur avendo ricevuto regolare notifica del piano, si è costituito per contestare l'ammontare del proprio credito o la convenienza del piano;

rilevato che vanno condivisi gli argomenti alla base del giudizio di fattibilità del piano espressi dall'o.c.c.;

ritenuto che appare opportuno nominare come liquidatore un professionista diverso dall'o.c.c. , in quanto il bene che deve essere liquidato si trova in San Severo (FG);

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012,

omologa il piano del consumatore depositato in data 11.7.2018 da Abramo Cocomazzo (c.f. CCM BRM 85B13 I158G) -così come integrato a verbale d'udienza del 14.3.2019 quanto a modalità di vendita dell'immobile-;

dispone che, dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possano acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore; che i creditori con causa o titolo posteriore non possano agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Pagina 3



nomina liquidatore il dott. Giuseppe Occhione, dell'o.c.c. di Foggia;
dispone che, a cura dell'o.c.c. nominato, entro 15 gg., il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunale.cremona.giustizia.it, previo oscuramento della parte motiva del decreto inerente il giudizio di meritevolezza del Cocomazzo;
dispone che, a cura del liquidatore nominato, entro 15 gg., sia trascritto nei Registri Immobiliari;
dispone che il liquidatore nominato riferisca con scadenza almeno semestrale a questo Giudice sull'andamento della procedura di vendita dell'immobile, anche ai fini di cui agli artt. 13 e 14 bis l. 3/2012;
Si comunichi
al ricorrente;
all'o.c.c. dott.ssa Stefania Bini;
al liquidatore nominato dott. Giuseppe Occhione;
Cremona, 26.3.2019
il Giudice
dott. Giorgio Scarsato

*fatta con.
+ pr. dott. Bini
+ dott. Occhione
29/3/2019
R*

*Al Giudice, con decreto in data 5/8-4-2019
dispone la correzione del testo provvedimento
nel senso che, quanto al cognome del liquidatore
nominato, laddove è scritto "Occhione" leggesi
"Occhione".
Cremona, 8/4/2019*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Balestreri

